



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2137/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 4

06/03/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FALASCINA	FRANCO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>	MORONI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N° 135/04/2012

PRONUNCIATA IL:

06/03/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/04/2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

M. P. P.

- sull' appello n° 2137/11 depositato il 23/03/2011
- avverso la sentenza n° 20/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI DI RIETI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300497/2007 IRPEF-LAV.AUTON 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300497/2007 IVA-OP.IMPONIB. 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300497/2007 IRAP 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300498/2007 IRPEF-LAV.AUTON 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300498/2007 IVA-OP.NON IMP. 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300498/2007 IRAP 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300499/2007 IRPEF-LAV.AUTON 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300499/2007 IVA-OP.IMPONIB. 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010300499/2007 IRAP 2004

FATTO

In data 13.09.2004 la G. di F., comando brigata di Antrodoco, iniziava nei confronti del geometra [REDACTED], una verifica fiscale parziale ai fini dell'Iva e delle imposte indirette per il periodo dall'1.01.2002 al 13.09.2004.

A seguito del controllo, i verificatori constatavano che il contribuente oltre ad esercitare la professione di geometra, di fatto esercitava anche l'attività di mediatore immobiliare, senza essere iscritto al ruolo degli agenti immobiliari tenuto dalla camera di commercio e senza l'istituzione di separata contabilità.

La G. di F. reperiva presso lo studio del professionista le cartelle intestate ai clienti e, mediante apposita nota, chiedeva al comune di Leonessa di specificare tutti i lavori, edili e non, in cui il geom. Vannimartini risultava progettista.

Quindi inviava questionari a tutti i nominativi individuati.

Il confronto tra le risposte pervenute e le fatture emesse dal professionista evidenziava, per l'anno 2002, il mancato rilascio del documento fiscale, per un imponibile di euro 2.453,00 ; per l'anno 2003 un imponibile di euro 500,00 ; per l'anno 2004 un imponibile di euro 3.000,00.

I verificatori, al fine di ricostruire l'effettivo volume d'affari realizzato dal ricorrente, nel periodo oggetto di controllo, provvedeva ad acquisire copia dei conti correnti bancari e postali riconducibili alla ditta individuale [REDACTED] al Sig. [REDACTED] ed alla Sig.ra [REDACTED], coniuge convivente del contribuente.

Secondo gli agenti accertatori, per l'anno d'imposta 2002, le movimentazioni in accredito ed in addebito non giustificate risultavano essere pari ad euro 188.155,62 ; per l'anno d'imposta 2003 pari ad euro 208.080,94 e per l'anno d'imposta 2004 pari ad euro 318.579,51.

Successivamente venivano notificati al contribuente tre distinti accertamenti in cui l'ufficio recuperava gli importi non giustificati, relativi alle movimentazioni di c/c, a cui applicava un abbattimento del 20% in ragione del fatto che alcune di esse potevano riferirsi ad esigenze della famiglia.

Con tempestivi ricorsi il contribuente contestava l'accertamento, affermando che svolgeva solo la professione di geometra per cui risultava errato sia il p.v.c. che l'accertamento emesso.

L'ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del suo operato.

La CTP., previa riunione dei tre ricorsi, li accoglieva parzialmente ritenendo che il contribuente ha esercitato anche l'attività di imprenditore e che in relazione ai prelievi dai conti correnti bancari, avuto riguardo all'entità dei relativi importi e alle esigenze personali e familiari, il contribuente non poteva ritenersi sollevato dall'onere di fornire la prova che detti prelievi potevano essere ricondotti alla gestione extra-professionale. Tuttavia, considerato che sui maggiori componenti positivi di reddito accertati, rispetto a quelli dichiarati nei singoli anni in contestazione, posto che i vari c/c bancari non erano esclusivamente dedicati ai fini professionali e/o imprenditoriali e che, quindi in essi venivano effettuate

anche operazioni attinenti ad esigenze personali e familiari, dovevano essere determinati ulteriori maggiori costi che, in via equitativa, quantificava nell'ulteriore percentuale del 15%, rispetto a quella induttivamente già riconosciuta dall'ufficio in ragione del 20%.

A tale decisione si oppone la parte contribuente sostenendo:

1. Di avere esercitato solo l'attività di geometra e che la CTP, nella sentenza appellata, non ha tenuto conto, giudicandone tardivo il deposito, della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Amatrice dove veniva riconosciuta la sola attività professionale di geometra del ██████████.
2. Il presupposto dell'esercizio di attività d'impresa ha determinato la richiesta da parte del Comando Brigata di Antidroco dell'autorizzazione ad accedere ai conti bancari dell'appellante, inibita per i professionisti alla data di inizio delle operazioni di verifica del 13.09.2004.
3. Irretroattività dell'art. 32 DPR.600/1973 applicandosi il nuovo regime introdotto dalla L. 311/2004 dal gennaio 2005. Evidenza che ha distanza di tempo aveva difficoltà di documentare le movimentazioni bancarie non avendo l'obbligo di registrarle e che l'autorizzazione alla verifica era stata concessa solo ai fini Iva.

La parte contribuente conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata per infondatezza della pretesa tributaria.

Si oppone l'ufficio chiedendo il rigetto dell'appello sostenendo che:

1. la parte appellante amplia i motivi di appello con eccezioni non sollevate nel ricorso introduttivo e quindi inammissibili (i verificatori non hanno esaminato nel merito l'attività svolta dal contribuente e non erano legittimati all'accertamento bancario nei suoi confronti).
 2. la sentenza del giudice di pace non è determinante in campo tributario, in cui rilevano le presunzioni, che nella fattispecie erano gravi, precise e concordanti, e non v
- inte dalle semplici argomentazioni del contribuente. Peraltro la sentenza del giudice di pace interviene in cui non è parte


l'Agenzia delle entrate ed il cui oggetto era una ordinanza ingiuntiva della Camera di Commercio. Non esiste pertanto nessun giudicato opponibile all'ufficio.

3. corretta appare la sentenza della CTP, posto che la constatazione della omessa documentazione e contabilizzazione di componenti positivi di reddito è avvenuta a seguito di riscontri analitici. Infatti l'omessa documentazione e contabilizzazione di ricavi è stata riscontrata a seguito del confronto tra le risposte ai questionari inviati dalla G. di F. ai clienti del contribuente e le fatture emesse per prestazioni effettuate negli anni oggetto di controllo mentre l'analisi delle movimentazioni dei c/c bancari ha portato alla individuazione di una serie di operazioni in accredito e in debito, risultate non giustificate.

4. l'art. 32 del DPR 600/73, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, non è stato modificato dalla l. 311/04, rimanendo tuttora in vigore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accertamento con cui venivano recuperati a tassazione gli importi non giustificati relativi alle movimentazioni bancarie sottoposte a verifica dalla G. di F. è conforme alle disposizioni legislative. Infatti, l'art. 32 del dpr. 600/73, prevede che i dati ed elementi risultanti dalla documentazione bancaria acquisita sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti quando il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Sussiste, dunque, una presunzione legale relativa, con la conseguenza che è il contribuente a dover dimostrare che le movimentazioni bancarie sono correlate ad accadimenti economici ovvero che non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile. In mancanza di tale dimostrazione i versamenti ed i prelevamenti bancari sono correttamente posti a base delle rettifiche e degli accertamenti essendo considerati ricavi non dichiarati. Analoghe



considerazioni valgono relativamente all'art. 51 del dpr. 600/73, in materia di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Risulta, inoltre, che la CTP. ha esaminato nel merito il ricorso presentato dal contribuente avendo analizzato tutti gli atti di causa e le contestazioni avanzate nonché i rilievi dell'ufficio dai quali si rileva che la constatazione della omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per complessivi euro 190.608,62 è avvenuta a seguito di riscontri analitici e che l'omessa documentazione e contabilizzazione di ricavi per euro 2.453,00 è stata riscontrata a seguito del confronto tra le risposte ai questionari inviati dalla G. di F. ai clienti del contribuente e le fatture emesse dal medesimo per prestazioni effettuate negli anni oggetto di controllo e che l'analisi delle movimentazioni dei c/c bancari ha portato alla individuazione di una serie di operazioni in accredito e in addebito per complessivi euro 188.155,62, le quali sono risultate non giustificate dal contribuente.

Da quanto precede emerge l'assoluta legittimità dell'avviso di accertamento in quanto frutto di riscontri analitici a fronte dei quali, peraltro, le eccezioni del contribuente sono generiche e, comunque, non idonee ad invalidare l'operato dell'ufficio. Analogamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado non possono essere accolte in quanto in parte inammissibili, perché poste per la prima volta in grado di appello, e, per il resto, infondate posto che la norma applicata, tuttora in vigore, non è stata modificata dalla legge 311/04.

In conclusione, la Commissione ritiene di dover rigettare l'appello e di poter compensare le spese della lite in ragione dei particolari profili trattati e per la complessità della vicenda controversa.

P. Q. M.

Rigetta l'appello. Spese compensate.

IL PRESIDENTE RELATORE

